

**Pubblicato il 08/07/2022**

**Sent. n. 4610/2022**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2019, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Melisurgo n. 4;

contro

Comune di San Nicola La Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, viale Gramsci, n. 19;

per l'annullamento

1. dell'ordinanza del Comune di San Nicola La Strada n. [omissis] - notificata in data [omissis] -, con la quale si ingiunge alla ricorrente il pagamento di €. 606.412/88 a titolo di oneri concessori sui permessi a costruire n. [omissis];
2. se ed in quanto possa occorrere, della nota del Comune di San Nicola la Strada prot. n. [omissis] recante l'avvio del procedimento;
3. della nota del Comune di San Nicola La Strada del [omissis], mai trasmessa alla ricorrente;
4. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

**NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO**

del corretto importo degli oneri ex art. 16 D.P.R. 380/2001 dovuti per i p.d.c. nn. [omissis], previo corretto scomputo del valore venale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ritualmente realizzate dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Nicola La Strada;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. [omissis], notificata il successivo 7 marzo, con la quale il Comune di San Nicola La Strada ha recuperato gli oneri concessori dovuti in relazione ai permessi di costruire n. [omissis] di cui alla "Lottizzazione zona [omissis]".

L'amministrazione ha evidenziato in motivazione che:

- con i permessi di costruire n. [omissis] la [omissis] veniva autorizzata ad eseguire lavori per la costruzione di fabbricati civili rispettivamente presso i lotti 1 e 2 del P.L.C. zona [omissis];
- in detti permessi si legge che “è stato soddisfatto all’obbligo previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, mediante polizze fideiussorie”;
- agli atti si rinvenivano due polizze a garanzia dei soli costi di costruzione per euro 65.976,87 fino alla concorrenza della somma massima di euro 92.367,87 (per il permesso n. 63/2007) e per euro 69.461,04 fino alla concorrenza della somma massima di euro 97.461,46 (per il permesso n. 64/2007), ma nessun atto autorizzativo concernente la realizzazione di opere di urbanizzazione che contengano esplicito riferimento allo scomputo degli oneri concessori connessi ai titoli;
- la società non ha ancora provveduto al pagamento di detti oneri che vengono, quindi, così quantificati: 1) euro 210.456,00 per costi di costruzione; 2) euro 132.235,00 per oneri di urbanizzazione;
- a tale importo vanno aggiunti gli interessi, la rivalutazione e la sanzione di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 380/2001 per un totale complessivo dovuto di euro 606.412,88.

La ricorrente, premessa la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito per resistere il Comune di San Nicola La Strada.

La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 1012 del 26 giugno 2019.

Con l’ordinanza n. 5930 del 13 dicembre 2019 la Sezione ha disposto una verifica.

In data 6 febbraio 2022, dopo varie proroghe del termine indicato nella predetta ordinanza, il verificatore (prof. arch. Giuseppe Guida) ha depositato la relazione conclusiva cui sono seguiti i rilievi della ricorrente e del Comune ai quali il verificatore non ha replicato.

Le parti hanno insistito con delle memorie nelle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 22 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Non sembra inutile ricostruire la complessa vicenda amministrativa che ha dato origine all’ingiunzione con la quale il Comune di San Nicola La Strada ha chiesto alla ricorrente la corresponsione degli oneri concessori di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 applicando interessi, rivalutazione e sanzioni in relazione al rilascio dei permessi di costruire n. [omissis]; segnatamente:

- negli anni ’70 i germani [omissis] proprietari di 4 aree edificabili site nel Comune di San Nicola La Strada, presentavano, in conformità al vigente Programma di Fabbricazione, 4 distinti progetti di lottizzazione di iniziativa privata;
- con decreti nn. 420 e 421 dell’11 giugno 1973, n. 469 del 18 giugno 1973 e n. 452 del 13 giugno 1973 il Presidente della Giunta Regionale della Campania approvava i predetti progetti, con la prescrizione che l’ubicazione dei vari corpi di fabbrica doveva formare oggetto di studio di dettaglio planovolumetrico;
- con atto del 15 maggio 1975, i germani [omissis] stipulavano con il Comune 4 convenzioni urbanistiche per garantire la contemporanea realizzazione delle opere di urbanizzazione, a cui, tuttavia, non era allegato il relativo Piano planovolumetrico: quest’ultimo, era presentato al Comune successivamente alla stipula delle convenzioni urbanistiche ed approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 5 febbraio 1977;
- con decreto n. 7741 del 16 novembre 1979, il Presidente della Giunta Regionale approvava il Piano planovolumetrico, con prescrizioni (che imponevano una riduzione del volume realizzabile, da calcolare applicando l’indice territoriale di 2mc/mq e l’indice di fabbricabilità fondiaria di 4mc/mq., ed un aumento delle superfici destinate a standards - da 12 mq./ab.vano a 18 mq./ab.vano - in conformità alle osservazioni di cui al parere n. 1310 del 1 agosto 1979, reso dal Servizio Urbanistico Regionale, di seguito S.U.R.);

- tali prescrizioni non venivano accettate dai lottizzatori per cui insorgevano dei contrasti tra questi e il Comune;
- ciò, nondimeno, i lottizzatori alienavano alcuni lotti sui quali erano stati realizzati edifici su concessioni edilizie rilasciate dal Comune;
- nelle more veniva approvato il nuovo PRG (DPGRC n. 13336 del 10 settembre 1990) il quale classificava la zona omogenea di cui al Piano di Lottizzazione "[omissis]" quale C/3 *“Edificata satura, e di completamento, oggetto di PLC convenzionato in via di definizione”*;
- in sostanza, in detta zona l’ulteriore edificazione veniva subordinata all’approvazione di una nuova convenzione di lottizzazione in conformità alle prescrizioni tecniche di cui al parere del S.U.R. n. 1310/1979, recepito dal DPGRC n. 7741/1979;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2003 venivano approvati gli elaborati, a cura del Comune, relativi al completamento della zona [omissis]: 1) lo schema di convenzione; 2) la tavola di inquadramento territoriale; 3) il nuovo progetto planovolumetrico (con individuazione delle volumetrie eseguite, dei volumi eseguibili, degli standards utilizzati e non ancora oggetto di cessione; degli standards complessivamente necessari in adeguamento delle prescrizione di cui al DPGRC 7741/79, degli standards da recuperare); 4) la tavola di individuazione della sistemazione delle aree e spazi pubblici; 5) il computo metrico estimativo delle opere previste come indennizzo delle aree per standard non recuperabili;
- la Giunta Provinciale di Caserta, con delibera n. 83 del 29 marzo 2005, rilasciava il visto di conformità per gli elaborati di cui innanzi, a seguito di motivate richieste di modifiche (apportate) relativamente alle volumetrie da realizzare in aree vincolate in ossequio ai P.T.P. ambito Caserta-San Nicola;
- in data 28 ottobre 2005 veniva stipulata la convenzione urbanistica integrativa tra il Comune ed i sigg. [omissis] (comparto A), [omissis] (comparto B), [omissis] e [omissis] (Comparto C), [omissis] e [omissis] (Comparto D);
- tale convenzione prevedeva la suddivisione della lottizzazione in 4 lotti e la cessione a titolo gratuito al Comune di una serie di aree (all’epoca utilizzate e non trasferite) destinate ad opere di urbanizzazione/standards da identificarsi a seguito di frazionamento;
- l’art. 5 di detta convenzione prevedeva testualmente che: *“(…) Le parti convengono che all'atto della richiesta dei "permesso di costruire" relativo ai singoli lotti residui edificabili il lottizzatore interessato, o suo avente causa, dovrà procedere a definire con il Comune il recupero degli standards sopra individuati con riferimento ad ognuna delle singole lottizzazioni. Il lottizzatore o suo avente causa, si obbliga all'esecuzione in via diretta di opere di urbanizzazione incluse nella relazione tecnica e relativo computo metrico (che si allega al presente atto, rispettivamente, sotto la lettera "H" e sotto la lettera "I") sino alla concorrenza della somma dovuta per il recupero degli standards; tale esecuzione diretta dovrà essere oggetto di separato atto convenzionale allegato al permesso di costruire, e la relativa assunzione di obbligo da parte del privato istante dovrà essere garantita da apposita polizza fidejussoria escutibile a prima richiesta da parte del Comune in caso di mancata ultimazione delle opere infrastrutturali convenzionate nel termine di 12 (dodici) mesi dal rilascio del permesso di costruire afferente tale convenzione integrativa (...)"*;
- come evidenziato dal Comune, la citata delibera n. 83/2005: 1) prescriveva che il rilascio dei permessi di costruire per l’edificazione dei fabbricati ad uso residenziale per il completamento della lottizzazione fosse subordinato alla condizione sospensiva del completamento delle procedure di recupero degli standards urbanistici non recuperati; 2) per ciascun comparto individuava le aree da adibire a standards oggetto di cessione gratuita al Comune, con la precisazione che l’effetto traslativo era sottoposto alla condizione sospensiva dell’individuazione e delimitazione delle porzioni mediante approvazione del relativo frazionamento ad opera del Responsabile dell’U.T.C. (individuato quale terzo arbitratore ai sensi dell’art. 1349 c.c.) e conseguente atto notarile di individuazione catastale; stabiliva che: 3) all’atto della richiesta di permesso di costruire relativa ai singoli lotti residui, il lottizzatore o il suo avente causa doveva procedere a definire con il Comune il recupero degli standards; 4) sempre al momento della richiesta di permesso di costruire, il lottizzatore o suo avente

causa si obbligava, con separato atto convenzionale allegato, all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione sino alla concorrenza della somma dovuta per il recupero degli standards. Tale obbligo doveva essere assistito da garanzia fideiussoria escutibile a prima richiesta in caso di mancata ultimazione delle opere nel termine di 12 mesi dal rilascio del permesso; 5) l'atto convenzionale integrativo allegato alla richiesta di permesso avrebbe dovuto prevedere la facoltà del Comune di sospendere i lavori in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione; 6) in caso di più aventi causa per la realizzazione degli interventi edilizi sui lotti edificatori, gli stessi erano solidalmente responsabili per il recupero degli standards individuati;

- successivamente, emergeva che due particelle (la n. 819 e la n. 820) non potevano essere oggetto di cessione gratuita in quanto non ricomprese nell'ambito del Comparto C;
- conseguentemente, tali particelle erano oggetto di stralcio dal progetto di cessione giusta deliberazione di G.C. n. 169/2006;
- di qui, con gli atti notarili di individuazione catastale del 28 marzo 2007 e del 29 marzo 2007 per notar Liotti e del 16 aprile 2008 per notar Provitera, si accertava, all'esito della determinazione dell'oggetto contrattuale ad opera del Responsabile dell'U.T.C. nominato quale arbitratore, l'avveramento della condizione sospensiva della cessione delle particelle oggetto delle alienazioni a titolo gratuito delle aree a standards;
- con delibera di G.M. n. 167 del 26 settembre 2007, cui era allegato il progetto di riparto della monetizzazione degli standards per un importo complessivo di euro 1.118.560,89 e il computo metrico delle opere di riqualificazione, il Comune stabiliva che: 1) il progetto di riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria già eseguite (allargamento sedi stradali, rifacimento marciapiedi, revisione impianto, illuminazione, etc.), da realizzarsi a seguito di monetizzazione degli standard urbanistici non recuperati, sarebbe stato a carico dei richiedenti i permessi di costruire; 2) le opere di urbanizzazione secondaria, da eseguirsi in via diretta da parte dei lottizzatori o loro aventi causa, sarebbe stata eseguita con l'utilizzo delle somme derivanti dai costi di costruzione relativi ai permessi a costruirsi a rilasciarsi nella zona, secondo il planovolumetrico approvato;
- con atto integrativo di convenzione sottoscritto in data 18 ottobre 2007 tra i lottizzanti e il Comune, quest'ultimo autorizzava i primi all'esecuzione in via diretta delle opere di riqualificazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- come evidenziato dal Comune, si trattava di un atto convenzionale per l'esecuzione in via diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo della monetizzazione degli standard non allegato ad alcuna richiesta di permesso di costruire e sottoscritto cumulativamente in data 18 ottobre 2007 dalla [omissis] e, in data 18/06/2008, dalla [omissis], dante causa della [omissis];
- successivamente, il Comune autorizzava i privati lottizzatori all'esecuzione, in via diretta, delle opere di riqualificazione delle urbanizzazioni primarie, secondo il progetto redatto a cura degli stessi ed entro il termine di mesi 12 dal rilascio del permesso (o dei permessi) relativi ai lotti di loro proprietà;
- venivano, quindi, stipulate delle polizze fideiussore a garanzia degli importi da corrispondere a titolo di monetizzazione degli standard ovvero di costi di costruzione/oneri relativi alle richieste di permesso di costruire;
- alcune delle suddette polizze venivano svincolate dal Comune all'esito dell'attestazione dell'avvenuta esecuzione delle opere oggetto della garanzia;
- in esecuzione di tale convenzione di lottizzazione integrativa il Comune rilasciava alla [omissis] i permessi di costruire: - n. [omissis], relativo al lotto n. 1, comparto compreso tra via [omissis]; - n. [omissis] relativo al lotto n. 2, comparto compreso tra via [omissis]; ed ancora lo stesso Comune rilasciava alla [omissis] i permessi di costruire - n. [omissis] relativo al lotto 1, comparto compreso tra [omissis]: tale p.d.c veniva volturato alla [omissis] sas in data 31/07/2009; - n. [omissis] relativo al lotto 2 comparto compreso tra Via [omissis].

La ricorrente rappresenta in ricorso che:

- con delibera n. 95 del 10.9.2009, anche in attuazione della delibera di G.R. n. 167/2007 del 26.9.2007, l'Amministrazione approvava un'opera di urbanizzazione secondaria costituita da una

sistemazione area a verde pubblico e parcheggio su Via Benevento d'intesa con il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri: tale opera era ritualmente eseguita dai lottizzatori;

- con delibera n. 93 del 5.8.2011, anche in attuazione della delibera di G.R. n. 167/2007 del 26.9.2007 l'Amministrazione approvava un'opera di urbanizzazione secondaria eseguita a sistemazione dell'area a verde pubblico e parcheggi compresa tra via [omissis] e Via [omissis]: tale opera era ritualmente eseguita dai lottizzatori;

- le opere di urbanizzazione integrativa relativamente a Via [omissis], comprensive di marciapiedi ecc. ecc., erano oggetto di collaudo giusta certificazione rilasciata dall'UTC di S. Nicola La Strada in data 28.10.2011;

- nonostante, l'avvenuta realizzazione di tutte le opere il Comune richiedeva il pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione relativi al permesso di costruire n. [omissis] per euro 342.691,00;

- con il medesimo provvedimento il Comune irrogava le sanzioni di cui all'art. 43 del DPR 380/2001, oltre interessi e rivalutazioni per ulteriori euro 263.721,00.

La ricorrente eccepisce in via preliminare l'intervenuta prescrizione decennale del credito.

L'eccezione è fondata per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione.

L'Adunanza Plenaria n. 12/2018 del Consiglio di Stato ha affermato che la determinazione e la liquidazione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 d.P.R. n. 380/2001, costituisce esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta all'Amministrazione comunale per il rilascio del titolo autorizzatorio e, in ragione della sua onerosità, deve essere ricondotta ad un rapporto obbligatorio paritetico, soggetto, come tale, al termine di prescrizione decennale.

Sempre la giurisprudenza (Ad. Plen. n. 12/2018 e da ultimo, T.A.R. Campania, Salerno n. 260/2021) individua il *dies a quo*, di azionabilità del credito comunale per oneri di urbanizzazione, dalla data in cui questo diritto può essere fatto valere, ossia dal momento del rilascio della concessione, poiché è da tale momento che l'amministrazione determina (o può determinare) i relativi importi e che, di conseguenza, il relativo diritto può esser fatto valere (art. 2935 c.c.).

Nella fattispecie, come eccepito dalla ricorrente, i titoli edilizi sono stati rilasciati in data 22 ottobre 2017 e solo in data 7 marzo 2019, ossia oltre 10 anni dopo, il Comune ha quantificato e richiesto gli oneri di urbanizzazione (il termine di dieci anni sarebbe decorso anche ove si considerasse l'avviso di avvio del procedimento notificato in data 8 agosto 2018 quale atto idoneo a interrompere la prescrizione).

Lo stesso ragionamento non può essere replicato con riferimento al costo di costruzione (ai sensi del comma 3, dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, questo è corrisposto "...in corso d'opera...non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della costruzione...).

In questo caso la decorrenza del termine prescrizionale va, infatti, individuata nei sessanta giorni successivi alla data di ultimazione delle opere (cfr. T.A.R. Catania, sez. III, 6 giugno 2017, n. 1303) che, nella specie, come dedotto dalla difesa comunale, "*è stata prorogata, quantomeno, al 25 marzo 2012*" (circostanza, questa, rimasta incontestata dalla ricorrente); dunque, al momento della richiesta del costo di costruzione da parte del Comune non erano trascorsi il termine decennale di prescrizione.

Con riferimento al costo di costruzione la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione nella quantificazione del dovuto e la mancata considerazione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie direttamente realizzate dai lottizzatori a scomputo degli oneri concessori dovuti così come previsto negli atti succedutisi nel tempo.

L'obbligazione si sarebbe dunque estinta per compensazione.

Come sopra esposto, la Sezione ha disposto una verifica ponendo al verificatore i seguenti quesiti:

- Quantificare gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione con riferimento ai permessi di costruzione n. 63/2007 e n. 64/2007;

- Accertare l'entità, anche a mezzo di redazione di apposito computo metrico, delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dalla ricorrente (e/o dei lottizzanti) che dovevano andare, secondo

le pattuizioni intervenute nel tempo con il Comune, a compensare le somme dovute per il recupero degli standard urbanistici;

- Accertare l'entità, a mezzo di redazione di apposito computo metrico, delle opere di urbanizzazione secondaria realizzate dalla ricorrente (e/o dai lottizzanti) che dovevano andare, secondo le pattuizioni intervenute nel tempo con il Comune, a compensare i costi di costruzione relativi ai permessi di costruire rilasciati;

- Accertare l'entità, anche a mezzo di redazione di apposito computo metrico, di eventuali ulteriori opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dalla ricorrente (e/o dai lottizzanti) comunque riconducibili ai permessi di costruire rilasciati.

Nelle premesse della propria relazione il verificatore ha posto in luce la complessità di ricostruire una vicenda che si è dipanata nel corso di 40 anni, soprattutto per quanto riguarda l'accertamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria eseguite dai lottizzatori e dai loro aventi causa.

Ciò premesso, gli oneri di concessione relativi ai titoli edilizi di cui è causa sono stati così quantificati con riferimento al costo di costruzione: 1) per il n. [omissis], euro 65.976,87; 2) per il n. [omissis], euro 69.461,04.

Per quanto riguarda i costi di costruzione al verificatore è stato chiesto con il terzo quesito di *"Accertare l'entità, anche a mezzo di redazione di apposito computo metrico, delle opere di urbanizzazione secondaria realizzate dalla ricorrente (e/o dei lottizzanti) che dovevano andare, secondo le pattuizioni intervenute nel tempo con il Comune, a compensare i costi di costruzione relativi ai permessi di costruire rilasciati"*.

A tale domanda il verificatore ha così risposto: *"In luogo del versamento dei costi di costruzione, sono state eseguite opere di urbanizzazione secondaria. Tali opere, imputate in capo ai Permessi di Costruire rilasciati e precedentemente enumerati, vengono così divisi: costo di costruzione da versare P.d.C. n. [omissis] = € 65.976,87; P.d.C. n. [omissis] = € 69.461,04 In luogo del versamento dei costi di costruzione sono state eseguite opere di urbanizzazione secondaria. Le opere eseguite riguardano quota parte dei lavori inerenti la sistemazione degli spazi pubblici attrezzati compresi tra Il tratto di via [omissis] e via [omissis] (delibera di G.C. n. 95 del 10-07-2009). L'ammontare di detti lavori è pari ad € 95.461,82 così come si evince dal computo metrico dei lavori eseguiti. (Tavola grafica Allegato O e Computo metrico O1) e quota parte dei lavori inerenti la sistemazione degli spazi pubblici attrezzati compresi tra [omissis] (delibera di G.C. n. 93 del 05-08-2011). L'ammontare di detti lavori è pari ad € 339.198,55 così come si evince dal computo metrico dei lavori eseguiti. (Tavola grafica Allegato N e Computo metrico N1) Per quanto attiene alla sistemazione degli spazi pubblici attrezzati compresi tra [omissis] gli stessi sono stati consegnati e presi in carica dal Comune di San Nicola la Strada il giorno 06-08-2020 giusto verbale prot. n.17383 del 06-08-2020 (Allegato P)"*.

Osserva il Collegio che la delibera di G.M. n. 167 del 26 settembre 2007 ha - contrariamente a quanto avvenuto per gli oneri di urbanizzazione - espressamente autorizzato i lottizzatori (e i loro aventi causa) ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo dei costi di costruzione.

Come argomentato dalla ricorrente tale previsione, ancorché illegittima (la possibilità di scomputate i costi di costruzione mediante opere non è prevista dalla legge) non è stata mai annullata in autotutela. In relazione alla entità delle opere di urbanizzazione secondaria realizzate dagli interessati e tali da compensare il costo di costruzione calcolato dal verificatore, la difesa comunale lamenta (cfr. osservazioni del CTP del Comune alla relazione di verifica) che il tecnico verificatore farebbe riferimento "soltanto alla documentazione di parte".

Rileva il Collegio che sul punto deve ritenersi fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione (o meglio, trattandosi di giurisdizione esclusiva del mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione al diritto rivendicato dal Comune).

L'ingiunzione di pagamento non considera in alcun modo le opere di urbanizzazione secondaria eseguite nel tempo a scomputo del costo di costruzione. Nemmeno in questa sede il Comune si è difeso efficacemente entrando analiticamente nel merito della documentazione depositata dalla ricorrente relativamente alle opere realizzate (in larga parte collaudate con certificazioni rilasciate

dallo stesso Comune – cfr. premessa alla verifica); peraltro, l'amministrazione non ha nemmeno preso posizione sul dedotto avvenuto svincolo delle polizze fideiussorie all'epoca richieste proprio a garanzia del costo di costruzione.

In conclusione il ricorso va integralmente accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

All'esito della domanda presentata dal verificatore, si procederà con separato provvedimento alla liquidazione del compenso a questo spettante (tenendo conto dell'anticipo già ricevuto), il cui onere va posto a carico del Comune soccombente.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- a) lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- b) condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge se dovuti;
- c) pone definitivamente a carico del Comune resistente il compenso spettante al verificatore da liquidarsi con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Luca Cestaro, Consigliere

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Palmarini

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO